

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI  
GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA  
E  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

**PER ATTIVITA' CHE RICHIEDONO LA QUALIFICA DI RESTAURATORE**

- La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, di seguito detta Soprintendenza, rappresentata dal Soprintendente arch. Cristina Bartolini, nata a Genova (GE) il 11.04.1965, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)

e

- l'Università degli Studi di Genova, di seguito detta Università, rappresentata dal del Rettore prof. Federico Delfino, nato a Savona, il 28/02/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi in Genova, via Balbi 5 (C.F. 00754150100)

di qui in poi denominate "Parti"

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) L. n. 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che l'Università è proprietaria di immobili tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004;

PREMESSO che nell'ambito di applicazione del DM 154/2017 gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO che l'Università come Stazione Appaltante, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati in custodia, deve redigere un documento sullo stato di conservazione del singolo bene (art. 3 DM 154/2017), denominato "scheda tecnica" ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento;

PREMESSO che l'Università ritiene per quanto sopra indicato necessario il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica competenza sullo stato di conservazione del patrimonio, attività di studio, sulla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni;

PREMESSO che la Soprintendenza, in riferimento all'attività di restauro, svolge una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio e, come indica l'art. 10 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art.4), ed inoltre predispone e realizza, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni;

PREMESSO che presso la sede di Palazzo Reale della Soprintendenza è attivo un Laboratorio di restauro, impegnato, tra le altre attività, per l'aggiornamento delle tecniche d'intervento e per l'effettuazione d'indagini sulle materie costitutive, che interviene direttamente anche in alcuni cantieri ricadenti nel territorio di competenza, intrecciandosi con le ricerche scientifiche e le missioni di controllo sui beni monumentali del territorio, anche in collaborazione con altri enti pubblici;

PRESO ATTO che il laboratorio di restauro della Soprintendenza si è dichiarato disposto ad effettuare per conto dell'Università tutte o in parte le attività di restauro ai sensi del DM 154/2017 su edifici di proprietà, così come preventivamente concordate tra le Parti;

PRESO ATTO che in data 27/11/2018 è stato sottoscritto l'accordo tra la Soprintendenza e l'Università, con decorrenza triennale, avente per oggetto "Interventi conservativi beni culturali in consegna all'Università di Genova";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ART. 1

**Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

**Finalità della collaborazione**

Le Parti, atteso il comune interesse, si impegnano a collaborare e fornire il proprio contributo scientifico e culturale per lo studio, la conservazione, la manutenzione ed il restauro del patrimonio culturale di proprietà dell'Università degli Studi di Genova.

ART. 3

**Oggetto della collaborazione**

La collaborazione tra i sottoscrittori ha per oggetto lo svolgimento di attività tecniche di restauratore ai sensi degli art. 16, 17, 18, 21, 22 e 24 del D.M. n. 154 del 22 agosto 2017 (*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42*) su beni di proprietà dell'Università degli studi di Genova da parte del laboratorio di restauro della Soprintendenza.

La collaborazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi sui beni culturali da effettuare nell'ambito del territorio di competenza, che verranno di volta in volta concordati e, successivamente, comunicati per iscritto alla Soprintendenza dalla suddetta Università, sulla base della disponibilità della medesima Soprintendenza. L'Università rimane il soggetto unico avente titolo alla programmazione dei lavori.

Le collaborazioni potranno aver corso previo assenso della Soprintendenza e saranno attuate con la stipula di specifici accordi operativi redatti nel rispetto dei principi generali del presente Atto. Essi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.

ART. 4

**Impegni delle Parti**

Le Parti, sulla base delle rispettive competenze, convengono sull'assunzione degli impegni di seguito descritti:

La Soprintendenza si impegna a individuare il referente unico per l'attuazione dell'accordo che coordinerà le seguenti attività:

- redazione di tutta o parte della scheda tecnica e delle indagini e ricerche necessarie per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progettazione definitiva ed esecutiva;
- direzione operativa;
- collaudo.

L'Università si impegna a dare attuazione per il tramite del referente unico dell'accordo che coordinerà le seguenti attività:

- assicurare con fondi propri la copertura delle spese relative alle attività espletate oggetto del presente Accordo fino alla concorrenza degli importi relativi ad ogni lavoro, così come specificati nei relativi quadri economici di progetto;
- provvedere all'acquisto con proprie risorse finanziarie di materiali ed attrezzature che si renderanno necessari per l'espletamento delle operazioni di manutenzione e restauro da parte del Laboratorio della Soprintendenza;
- consegnare alla Soprintendenza eventuali progetti preliminari, definitivi ed esecutivi già redatti ed approvati per i successivi compiti di cui sopra.
- garantire tutte le condizioni di sicurezza al personale della Soprintendenza incaricato nell'ambito del presente Accordo.

#### ART. 5

##### **Forme di pubblicazione e divulgazione delle attività e dei risultati**

La pubblicazione dei risultati scientifici scaturiti dalle attività di tutela e di restauro sancite dal presente Accordo e la divulgazione al pubblico, nonché qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la partecipazione e convegni, workshop ecc. e la diffusione via Internet da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente accordo.

#### ART. 6

##### **Oneri**

L'Università si farà carico delle spese connesse alle attività collaterali e di supporto ai funzionari della Soprintendenza indicati sopra; in particolare saranno a carico dell'Università esclusivamente i seguenti costi:

- oneri ex art.113, D.Lgs 50/2016 nella misura prevista dalla legge limitatamente alle attività effettivamente prestate dai funzionari della Soprintendenza;
- oneri per l'acquisizione di servizi di supporto alla progettazione e di consulenze specialistiche debitamente approvati ed autorizzati dall'Università;
- oneri derivanti dalla messa in atto di ogni esigenza prevista dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Nell'ambito di ogni singolo lavoro e/o servizio, l'ammontare complessivo degli oneri di cui al presente articolo dovrà, comunque, trovare copertura nelle somme a disposizione del relativo quadro economico.

Non devono essere previsti oneri a carico della Soprintendenza.

#### ART. 7

##### **Durata**

Il presente Accordo e le sue eventuali modifiche ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente, salvo disdetta comunicata mediante P.E.C. tre mesi prima della scadenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da far pervenire via pec.

#### ART. 8

##### **Referenti e contatti istituzionali**

Ai fini del presente Accordo, le Parti individuano i seguenti referenti e gli indirizzi istituzionali:

per la Soprintendenza:

dott. Massimo Bartoletti, funzionario storico dell'arte per le UT Genova Centro e Genova Delegazioni

[massimo.bartoletti@beniculturali.it](mailto:massimo.bartoletti@beniculturali.it)

via Balbi 10 – 16126 Genova

PEC [mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it)

Tel. 010 27181 (centralino)

per l'Università:

arch. Mauro Maspero, dirigente Area Sviluppo Edilizio

[dirigente.sviluppo.edilizio@unige.it](mailto:dirigente.sviluppo.edilizio@unige.it)

Tel.: 010 20951389

via Balbi 5 – 16126 Genova

PEC [areasviluppoedilizio@pec.unige.it](mailto:areasviluppoedilizio@pec.unige.it)

c.a. Rettore Pro tempore Prof. Federico Delfino

Tel.:010 209 9221

[rettore@unige.it](mailto:rettore@unige.it)

#### ART. 9

##### **Risoluzione dell'accordo**

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare ~~con~~ mediante P.E.C ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte delle prestazioni già eseguite fino alla data dello scioglimento.

#### ART. 10

##### **Riservatezza e trattamento dati**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti, volontari e collaboratori ad ogni titolo, la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente accordo. I dati personali eventualmente gestiti dovranno essere trattati e custoditi in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

#### ART. 11

##### **Firma digitale**

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

#### ART. 12

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

#### ART. 13

##### **Controversie**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. Per ogni controversia che non dovesse essere bonariamente risolta tra le Parti è competente il foro di Genova.

#### ART. 14

##### **Regolamento fiscale**

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art. 5 del DPR n. 131/86 e ss.mm.ii.-

Letto, approvato e sottoscritto

*Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia*

Il Soprintendente arch. Cristina Bartolini

Firmato digitalmente  
da

**CRISTINA  
BARTOLINI**

O = MIBACT  
C = IT

*Per l'Università degli Studi di Genova*

Il Rettore prof. Federico Delfino

Firmato digitalmente da:  
FEDERICO DELFINO  
Università degli Studi di Genova  
Firmato il: 08-09-2022 12:38:47  
Seriale certificato: 818306  
Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023